

# COMUNE DI SANTA GIUSTINA

PROVINCIA DI BELLUNO

Codice fiscale 000 950 702 56

---

## REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 110/1991

#### **ART. 1**

##### **Obblighi per chi trova una cosa mobile**

A norma dell'art. 927 del codice civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quanto non vengono direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono venir consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.

#### **ART. 2**

##### **Ufficio comunale competente per il servizio**

Il servizio inerente alle cose ritrovate in questo Comune è demandato all'Ufficio di Polizia Municipale, che provvede a curare l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 927, 928 e 929 del codice civile.

#### **ART. 3**

L'Ufficio di Polizia Municipale, ricevendo in deposito una cosa ritrovata, provvede ad identificare la persona che l'ha consegnata ed a farsi indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento;

Del deposito verrà rilasciata ricevuta.

#### **ART. 4**

##### **Registrazione ed assunzione in carico delle cose ritrovate**

Le cose ritrovate debbono venir prese immediatamente in carico su apposito registro con numerazione progressiva, data del deposito, indicazione dell'oggetto, generalità del ritrovatore e documento di identità dello stesso.

All'oggetto, od al contenitore del medesimo, deve venir applicato uno scontrino con il numero corrispondente a quello di registrazione e con data di deposito.

Lo stesso numero di registrazione deve venir riportato su tutti gli atti scritti che venissero redatti successivamente, come avviso di deposito, lettere, verbale di restituzione ed altri.

## ART. 5

### **Pubblicazione del ritrovamento**

A norma dell'art. 928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso, sottoscritto dal Sindaco, da farsi per due domeniche successive e che deve restare affisso per tre giorni ogni volta.

L'avvenuta affissione deve essere certificata in calce o a tergo dell'avviso.

Nell'avviso di cui al comma precedente, l'oggetto viene sommariamente indicato.

La dettagliata descrizione dell'oggetto, nonchè il valore di stima quando trattasi di oggetto prezioso ed a richiesta del ritrovatore, debbono risultare dagli atti d'ufficio.

Il valore di stima dei preziosi può essere richiesto ad un funzionario del Monte dei Pegni o ad altro esperto di nota serietà e competenza, ai quali, peraltro, non può farsi obbligo di tale prestazione.

## ART. 6

### **Cose ritrovate appartenenti a persona identificabile e ricerche per l'identificazione della medesima**

Qualora la cosa ritrovata, presenti elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'ufficio provvede ad avvisare costoro del deposito.

In ogni altro caso, qualora l'oggetto depositato presenti elementi utili per giungere al rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'ufficio potrà esperire, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla loro identificazione e per spedire l'avviso di cui al comma precedente.

## ART. 7

### **Spedizione di cose ritrovate ad altri Comuni o ad altri Uffici**

Qualora la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentano, come documenti personali, targhe di veicoli, manoscritti e simili, i medesimi possono esser spediti, a mezzo servizio postale, al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione.

I libretti bancari o postali di deposito o di conti

correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, e simili documenti, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi vengono trasmessi agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **ART. 8**

##### **Oggetti di sospetta provenienza**

Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ufficio di Polizia Municipale deve dare prontamente notizia scritta del deposito alla Questura o al Comando Carabinieri competente per territorio, ed eventualmente ad altri uffici che possano espletare accertamenti ed indagini.

#### **ART. 9**

##### **Oggetti deperibili, non conservabili. Oggetti preziosi**

Gli oggetti deperibili o non conservabili dovranno essere venduti al prezzo di mercato ed il ricavato verrà versato alla cassa civica.

Qualora si tratti di generi commestibili, dovrà preferirsi la vendita o la cessione, dietro ordine del Sindaco, ad istituti di assistenza e beneficenza riconosciuti.

La consegna di oggetti di elevato valore dovrà essere segnalata senza indugio al Sindaco che darà le disposizioni opportune per il deposito e la custodia.

#### **ART. 10**

##### **Restituzione al proprietario**

Le cose ritrovate, od il loro prezzo quando sia stata necessaria la vendita, verranno restituite, previ accertamenti e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara di essere il proprietario.

Della restituzione viene redatto processo verbale nel quale debbono venir indicati, oltre alla data della operazione:

- generalità complete, attuale residenza e documento di identità del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;

- circostanze di tempo e di luogo dichiarate dal proprietario sulla perdita del possesso dell'oggetto;
- se ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato la perdita;

Della restituzione deve essere data notizia al ritrovatore ed all'ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.

#### **ART. 11**

##### **Restituzione al ritrovatore**

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo prezzo quando si sia resa necessaria l'alienazione, appartiene a chi l'ha trovata.

La cosa deve venir quindi restituita al ritrovatore, personalmente o alla persona dallo stesso espressamente incaricata, munita di delega con firma autenticata.

All'atto della restituzione l'ufficio di Polizia Municipale deve richiedere la ricevuta di cui all'art. 3 e ritirare la eventuale delega di cui al comma precedente, quando la restituzione stessa avvenga per interposta persona.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto all'ufficio Polizia Municipale.

La restituzione di oggetti ritrovati da dipendenti del Comune durante l'orario di servizio e dagli stessi depositati, verrà, previa loro domanda, disposta di volta in volta dal Sindaco, valutate le modalità del ritrovamento e la funzione o incarico cui il dipendente era addetto all'atto del ritrovamento stesso.

#### **ART. 12**

##### **Restituzione di cose ritrovate a persone incapaci**

Le cose depositate, od il loro prezzo, non possono venir restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari anche se incapaci, oggetti e documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili,

che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o di atti illeciti.

#### **ART. 13**

##### **Spese di recupero, di custodia, di conservazione o di mantenimento**

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione delle cose ritrovate e depositate.

Il pagamento delle spese di cui al comma precedente verrà disposto con ordinanza del Sindaco.

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è gratuito.

Il Comune non è responsabile per eventuali danni o deterioramento delle cose nelle fasi di recupero, custodia e conservazione.

Qualora il proprietario o il ritrovatore, non intendono ritirare la cosa, devono farne rinuncia scritta.

#### **ART. 14**

##### **Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate**

Trascorsi un anno ed un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il rinvenitore, il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate.

L'alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente, su proposta del Sindaco, è disposta con deliberazione della Giunta Municipale.

#### **ART. 15**

##### **Locali di deposito e di custodia degli oggetti**

Le cose ritrovate vengono depositate esclusivamente nei locali all'uopo destinati dal Sindaco.

Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in apposito armadio di sicurezza, od in cassaforte, a cura del personale cui è affidata l'esecuzione del servizio.

Per gli oggetti preziosi si osservano le disposizioni impartite dal Sindaco a norma dell'ultimo comma dell'art. 9.

#### ART. 16

##### Ricognizioni delle cose ritrovate

Le ricognizioni delle cose ritrovate avverranno in orario d'Ufficio previo accordo con gli addetti.

Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale del Comune addetto al servizio.

In casi urgenti ed eccezionali o per accertamenti di polizia giudiziaria è ammessa la ricognizione anche in giorni ed orari diversi da quelli indicati al primo comma del presente articolo.

Nel caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procederà alla restituzione nei modi indicati nell'art. 10.

#### ART. 17

##### Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del codice civile.

Oltre la semplice enunciazione di quanto disposto dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell'ufficio di Polizia Municipale anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

#### ART. 18

##### Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Per effetto di quanto disposto dall'art. 931 del codice civile, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 110 del 19.12.1991, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 7.1.1992 al 22.1.1992, senza opposizioni e ricevuto dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Belluno in data 7.1.1992 al n. 337/I^ e pertanto è divenuto esecutivo ai sensi di legge.

li, 23 gennaio 1992

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Francesco Fiorello -



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fiorello".